



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Delibera C.C. n. 199 del 15.12.98

Modificato con delibere:

C.C. n. 41 del 13/02/2001

C.C. n. 154 del 16/12/2008

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Oggetto del canone.....	pag. 3
Art. 3 Soggetti attivi e passivi	pag. 3

DISCIPLINA DEL CANONE

Art. 4 Distinzione delle occupazioni secondo la loro durata	pag. 3
Art. 5 Determinazione del canone	pag. 4
Art. 6 Misura dello spazio occupato	pag. 4
Art. 7 Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti	pag. 5
Art. 8 Occupazioni temporanee, criteri e misure di riferimento	pag. 5
Art. 9 Occupazione sottosuolo e soprassuolo- casi particolari	pag. 5
Art. 10 Occupazioni temporanee realizzate con striscioni pubblicitari bifacciali.....	pag. 5
Art. 11 Agevolazioni	pag. 6
Art. 12 Esenzioni.....	pag. 6
Art. 13 Denuncia e versamento	pag. 7
Art. 14 Accertamenti – Riscossione coattiva	pag. 8
Art. 15 Rimborsi.....	pag. 8
Art. 15bis Esercizio del diritto di interpello	pag. 9
Art. 16 Sanzioni amministrative	pag. 9

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 17 Disciplina per il rilascio della concessione di occupazione	pag. 9
Art. 18 Domanda di occupazione	pag.10
Art. 19 Concessione.....	pag. 10
Art. 20 Occupazioni d'urgenza.....	pag. 11
Art. 21 Rinnovo della concessione.....	pag. 11
Art. 22 Decadenza della concessione.....	pag. 11
Art. 23 Revoca della concessione.....	pag. 12
Art. 24 Rinuncia	pag. 12
Art. 25 Obblighi del concessionario	pag. 12

Art. 26 Funzionario Responsabile del procedimento	pag. 13
Art. 27 Norme di rinvio	pag. 13
Art. 28 Entrata in vigore.....	pag. 13

COMUNE DI SEREGNO

Delibera C.C. n. 199 del 15.12.98

Modificato con delibere:

C.C. n. 41 del 13/02/2001

C.C. n. 154 del 16/12/2008

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 446/97¹ e della Legge 662/96² disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Le concessioni di occupazione sono inoltre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di polizia locale e di edilizia nonché alle leggi concernenti la tutela del demanio comunale delle strade e della circolazione.

Sono disciplinate altresì la misura del canone, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione coattiva del canone, le agevolazioni e le sanzioni.

ART. 2 OGGETTO DEL CANONE

Sono soggette all'imposizione da parte del Comune le occupazioni di qualsiasi natura e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, effettuate anche senza titolo nelle strade e nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato ad eccezione degli edifici pubblici.

ART. 3 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

DISCIPLINA DEL CANONE

ART. 4 DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI SECONDO LA LORO DURATA.

Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti ed impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale, rilasciata dall'ufficio competente su domanda dell'interessato.

¹ "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali".

² "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi alle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggono oltre i termini indicati nella concessione.

ART. 5 DETERMINAZIONE DEL CANONE.

I criteri per la determinazione del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade in due categorie (confermando la classificazione già operata ai fini TOSAP come allegato elenco n.1 e allegata planimetria n.2) determinati secondo le seguenti proporzioni:
 - 1° categoria 100% della tariffa base
 - 2° categoria 50% della tariffa base
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione
- d) valore economico dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione.

Il canone si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento in difetto o per eccesso della cifra contenente decimali **salvo casi particolari espressamente indicati nel presente Regolamento.**

Non si fa comunque luogo alla imposizione per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione pecuniaria autonoma.

Inoltre non si fa luogo alla imposizione del canone per le occupazioni esenti di cui all'art.12.

La misura complessiva del canone per le occupazioni temporanee è determinata come segue:

La tariffa base (TB1) va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economico riferito ad ogni tipologia di occupazione/attività (CE); l'importo così ottenuto va ripartito in fasce orarie (MFO) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o metri lineari. Le fasce orarie stabilite sono le seguenti:

- 06-13 1° fascia (50% della tariffa giornaliera)
- 13-18 2° fascia (38% della tariffa giornaliera)
- 18-06 3° fascia (12% della tariffa giornaliera)

La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata come segue:

La tariffa base per le occupazioni permanenti (PTB), va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica riferito ad ogni tipologia di occupazione/attività (CE); l'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365 giorni.

Le tariffe e i relativi coefficienti sono aggiornati periodicamente dagli organi competenti con deliberazione da adottare ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione a norma dell'art. 54³ del D.lvo 15/12/97 n. 446⁴ così come modificato dall'art. 6⁵ del Dlgs 23 Marzo 1998 n. 56⁶. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ART. 6 MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

Il canone è commisurato alla superficie occupata.

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse.

³Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici.

⁴ Vedi nota 1.

⁵ "Modifiche alla disciplina in materia di imposta regionale sulle attività produttive"

⁶ "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'art. 3, commi 19, 66, 134,138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c) d), ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

Per le occupazioni di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari vari e a bandiera la superficie assoggettabile è quella della minima figura geometrica piana che le contiene.

ART. 7 OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dalla planimetria allegata al provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione carburanti e relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

ART. 8 OCCUPAZIONI TEMPORANEE, CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO.

Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno. Il canone si applica, in relazione alle fasce orarie di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.

Per le occupazioni temporanee si applica la tariffa intera per le occupazioni inferiori a 15 giorni, mentre si applica la riduzione del 50 per cento per occupazioni di durata superiore a 15 giorni a partire dal sedicesimo giorno.

Per le occupazioni temporanee di commercio ambulante itinerante la cui sosta si protrae oltre 60 minuti l'occupazione si considera per tutta la giornata con applicazione della relativa tariffa.

Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere la tassa è determinata ed applicata per metro lineare, secondo la tariffa.

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti si considera convenzionalmente la superficie occupata pari a 32 mq.

ART. 9 OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO – CASI PARTICOLARI

Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., il canone è commisurato, al numero complessivo delle relative utenze con una unica tariffa per tutto il territorio comunale.

In sede di prima applicazione, per l'anno 1999, il canone è determinato forfettariamente nella misura di lire 1.000 per utenza così come stabilito dall'art. 63⁷ comma 2 punto "f" del dlgs 446/97⁸.

Per l'anno 2000 è stato fissato l'importo di L. 1.250 per utenza come stabilito dall'art. 18⁹ della legge n. 488/99¹⁰.

Tale tariffa verrà rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a L. 1.000.000.

La medesima misura di L. 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui sopra, realizzate per l'esercizio di attività strumentali di pubblici servizi ovvero quelle direttamente connesse all'erogazione dei servizi resi.

Si stabilisce che il numero degli utenti da prendere in considerazione per la determinazione del canone è quello risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le aziende dovranno comunicare il numero esatto delle utenze entro il 31 gennaio dell'anno in corso e verseranno quanto dovuto entro il 30 aprile dello stesso anno.

ART. 10 OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE CON STRISCIONI PUBBLICITARI BIFACCIALI

Per ogni singola occupazione realizzata con striscioni pubblicitari bifacciali deve essere presentata apposita domanda in carta legale.

⁷ "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"

⁸ vedi nota 1.

⁹ "Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

¹⁰ "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)".

La domanda di occupazione deve essere presentata almeno 30 gg. prima dall'inizio dell'occupazione medesima.

L'occupazione non può protrarsi per un periodo superiore ai 15 gg.

Data l'esiguità dei siti disponibili, per garantire una rotazione nella occupazione degli spazi con striscioni pubblicitari bifacciali, sarà accettata la ripetitività da parte dello stesso occupante solo se sugli stessi siti non sussisteranno altre richieste.

ART. 11 AGEVOLAZIONI

- a) Per le occupazioni permanenti con superficie eccedente i 1000 metri quadrati la tariffa, per la parte eccedente i 1000 metri quadrati, è calcolata in ragione del 10 per cento.
- b) Per le occupazioni poste in essere con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.
- c) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione a tariffa ridotta del 50 per cento.

ART. 12 ESENZIONI

Sono esenti dal canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici diversi dalle Società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e dalle Onlus;
Per queste ultime l'esenzione si applica a condizione che dimostrino d'aver effettuato ove necessaria e obbligata la comunicazione di cui all'art. 11¹¹ c. 2 del Dlgs 4/12/97 N. 460¹² e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) Le occupazioni realizzate con impianti sportivi costruiti direttamente dal Comune o ad esso pervenuti, e dati in concessione ad associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale od agli Enti di promozione sportiva;
- g) Le occupazioni di passi carrai di qualsiasi natura, siano essi posti a filo con manto stradale, costituiti da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da qualsiasi modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, compresi gli accessi destinati ai soggetti portatori di handicap e gli accessi ai distributori di carburante nonché nei casi in cui l'accesso sia vietato per mezzo di apposito cartello segnaletico;
- h) Le occupazioni effettuate da soggetti privati con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i) Le occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche o religiose da chiunque effettuate.

¹¹ "Anagrafe delle Onlus e decadenza delle agevolazioni".

¹² "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

- j) Le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- k) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose;
- l) Le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore alle sei ore;
- m) Le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a un giorno;
- n) I balconi, le verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- o) Le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale;
- p) Le occupazioni per le parti di canalizzazione ed impianti acquedottistici gestiti dall'azienda speciale del Comune di Seregno;
- q) Le occupazioni di suolo pubblico o temporanee effettuate con fioriere e piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali e delle abitazioni saranno autorizzate dall'ufficio Arredo Urbano nel rispetto del Regolamento di polizia urbana. Tale provvedimento ha validità annuale ed è tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, anche temporaneamente, per motivi di decoro o di interesse pubblico. Ciascun manufatto potrà avere la dimensione massima di metri quadrati 0,5. Qualora i manufatti avessero lo scopo di delimitare un'area di occupazione, essa sarà soggetta ad imposizione con le modalità di cui al presente Regolamento. Il detentore dell'autorizzazione dovrà assicurare la manutenzione delle fioriere curandone la pulizia ordinaria, l'annaffiamento, ecc. Il detentore dell'autorizzazione sarà, inoltre, ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati a terzi.
- r) Occupazioni con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
- s) Le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici.
- t) Le occupazioni fatte da esercizi commerciali ed artigianali in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
- u) Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico della merce.

ART. 13 DENUNCIA E VERSAMENTO

Chiunque effettui occupazioni permanenti di spazi ed aree ed aree pubbliche deve presentare al Comune apposita denuncia di occupazione entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora la notifica dell'atto di concessione sia avvenuta dopo il 1 dicembre. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune ed dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'ufficio Tributi. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone se dovuto.

L'attestato relativo al versamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi in mancanza di variazioni nelle occupazioni.

Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto per anno solare.

Per le concessioni permanenti la prima rata di canone pagata è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate anticipatamente entro il 31 gennaio.

Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero in caso di affidamento in concessione al concessionario del Comune.

Il pagamento effettuato brevi mani alla Polizia Municipale è arrotondato per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non è comunque dovuto il canone per le occupazioni permanenti o temporanee se inferiore a € **10,00**. Nel caso di occupazione permanente rimane l'obbligo di dare comunicazione

dell'occupazione all'ufficio Tributi. Per quanto riguarda le occupazioni temporanee con canone inferiore a € 10,00 l'occupazione potrà avvenire solo dopo aver ottenuto il nullaosta dall'ufficio competente. Sono esclusi dall'applicazione della presente norma le posizioni oggetto di tassazione frazionata. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone tramite versamento in conto corrente o versamento diretto presso il Comando di Polizia Municipale, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione.

Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Il canone per le occupazioni temporanee relative alle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche deve essere corrisposto **in quattro rate anticipate con scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre o in unica soluzione entro il 31 gennaio.**

Soggetto obbligato al pagamento è il titolare del posteggio al 1° gennaio di ogni anno di riferimento anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato in rate.

Il canone per le occupazioni temporanee è riscosso contestualmente alla tassa rifiuti giornaliera così come già previsto dall'art. 31 del vigente Regolamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, salvo eventuali agevolazioni e/o esenzioni espressamente richieste e previste negli atti relativi ai patrocini e collaborazioni ad iniziative, attività o manifestazione di rilevanza per la collettività.

La tassa giornaliera non è applicata nel caso in cui l'occupante è già soggetto passivo ai fini della tassa rifiuti per i locali adiacenti l'occupazione.

Qualora il totale da versare sia superiore a € 516,00 il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre senza interessi. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. Per le occupazioni di cui all'art. 9, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; nel caso di variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuate entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 14 ACCERTAMENTI - RISCOSSIONE COATTIVA.

L'Amministrazione entro il termine di due anni controlla le dichiarazioni ed i versamenti effettuati sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo ed emette avviso di accertamento con l'invito a regolarizzare entro 60 giorni oppure avviso di restituzione.

Qualora il soggetto obbligato non adempia con il versamento di quanto dovuto in base all'avviso di accertamento entro i termini stabiliti si procederà con la riscossione coattiva ai sensi dell'art. 52¹³, comma 6 del Decreto legislativo 446/97¹⁴, mediante affidamento ai concessionari della riscossione ai sensi del D.Lgs. n. 112/99¹⁵ **o secondo la procedura del R.D. 639/1910 e successive modificazioni.**

ART. 15 RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune procede alla debita verifica e se constatata la fondatezza dell'istanza provvede ad emettere avviso di restituzione. Le somme liquidate dal Comune possono, su richiesta del contribuente attraverso comunicazione da eseguirsi entro 60 gg. dalla notificazione del rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di canone occupazione suolo pubblico.

¹³ "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni".

¹⁴ Vedi nota 1

¹⁵ "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione delle delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337"

Le somme da rimborsare di importo inferiore a L. 20.000 devono essere compensate dal contribuente nel primo versamento successivo utile.

ART. 15 bis ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Servizio Tributi, che risponde entro 120 gg., istanza di interpello concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Qualora la risposta non pervenga entro il termine suddetto si intende l'ufficio concorde con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

ART. 16 SANZIONI AMMINISTRATIVE

- a) Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.
- b) Per il ritardato o parziale pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del canone.
- c) Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 100%.
- d) Per l'infedele denuncia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 50%.
- e) Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale oltre al pagamento del canone l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa del 100% del canone stesso e fermo restando quelle stabilite dall'art. 20¹⁶ c. 4 e 5 del Dlgs 30/4/92 n. 285¹⁷.

Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano interessi moratori in ragione del tasso vigente.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone, con propria ordinanza, la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici. Qualora l'interessato non provveda entro il termine indicato nell'ordinanza si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle relative spese nonché di quelle di custodia. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

In caso di omessa denuncia o denuncia infedele il concessionario può definire in via agevolata con riduzione a un quarto della sanzione e con il pagamento del canone entro sessanta giorni dalla notifica della violazione e in alternativa ad eventuali impugnative presso le competenti sedi giurisdizionali.

Nel caso in cui il concessionario versi spontaneamente il canone entro un mese dalla scadenza e non sia già stata constatata la violazione o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento la sanzione è ridotta al 10%.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 17 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

E' fatto divieto di occupare spazi e aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione comunale.

Tale concessione non è necessaria per le occupazioni temporanee che non superano la durata di 3 giorni, considerando titolo autorizzatorio il pagamento del canone relativo da effettuarsi prima dell'inizio previsto per l'occupazione medesima.

¹⁶ "Occupazione della sede stradale"

¹⁷ "Nuovo codice della strada".

Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono rinnovate automaticamente con il pagamento del canone ivi previsto salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

ART. 18 DOMANDA DI OCCUPAZIONE

Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto legislativo n. 285/92¹⁸, recante il nuovo codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nonché dalla Legge 241/90¹⁹.

Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio deve inoltrare domanda, in carta legale all'Amministrazione comunale.

La domanda deve contenere:

- a) Nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) Nel caso di soggetto diverso da quelli di cui al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) Nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi.
- d) la domanda deve inoltre contenere l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, la natura dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza la domanda dovrà essere corredata da disegni grafici con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza che non sono in possesso dell'amministrazione o di altra amministrazione pubblica indicata dal contribuente. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro dieci giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno dieci giorni lavorativi prima della data di richiesta dell'occupazione.

Le occupazioni di aree non soggette al pagamento del canone in quanto inferiore a **€. 10,00** sono comunque soggette a richiesta in carta semplice e a nulla osta da parte dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda le autorizzazioni e/o concessioni inerenti l'installazione di impianti pubblicitari la cauzione è quella prevista dall'art. 33 delle Norme Tecniche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

Per quanto riguarda la cauzione relativa agli interventi di manomissione suolo pubblico e occupazione spazi ed aree pubbliche si rinvia ad apposito atto di Giunta Comunale.

Per quanto riguarda le occupazioni di suolo realizzate da esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande non è richiesta alcuna cauzione.

ART. 19 CONCESSIONE

Nell'atto di concessione rilasciato dalla competente ufficio, sono indicati:

- a) La durata dell'occupazione
- b) La misura dello spazio concesso

¹⁸ vedi nota 17.

¹⁹"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

- c) Le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione
- d) Eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
- e) L'importo del canone se dovuto.

La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Il competente ufficio dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all'art. 18 del presente Regolamento. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune ovvero la sussistenza di liti pendenti con l'Amministrazione.

ART. 20 OCCUPAZIONI D'URGENZA

In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa concessione, semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo in sanatoria. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della relativa sanzione per le occupazioni abusive.

ART. 21 RINNOVO DELLA CONCESSIONE

I provvedimenti di concessione permanente si considerano automaticamente rinnovati alla scadenza qualora almeno 10 gg. liberi prima della scadenza non intervenga comunicazione contraria da parte dell'interessato mediante lettera o fax. Le concessioni temporanee saranno tacitamente prorogate dall'Amministrazione su richiesta del concessionario considerando titolo autorizzatorio l'attestazione del versamento del canone effettuato che dovrà avvenire anticipatamente presso il Comando di Polizia Municipale.

In caso di rinnovo della concessione permangono per il contribuente le stesse condizioni di applicazione del canone del provvedimento originario.

Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

ART. 22 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

- a) Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione)
- b) Violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.)
- c) Il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico **alle scadenze previste per ogni singola fattispecie**, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
- d) La mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla notifica dell'atto, nel caso di occupazione permanente, e nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.

La decadenza della concessione comporta l'equiparazione delle occupazioni a quelle abusive.

Sono cause di estinzione della concessione la morte o sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario; la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non sarà restituito. Ai sensi dell'art. 6²⁰ della legge 77/97²¹ in caso di recidiva nell'occupazione di suolo pubblico in violazione alle norme di legge e del presente Regolamento, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio della vendita su area pubblica, nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, dispone, previa diffida la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai 3 giorni.

ART. 23 REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione può revocare o modificare la concessione in qualsiasi momento, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La revoca per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.

ART. 24 RINUNCIA

Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione.

Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato senza interessi.

Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto o quant'altro.

Se il concessionario alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca o della rinuncia non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'art. 17 del presente regolamento.

ART. 25 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisce a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 60 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione proponendo all'Amministrazione apposita domanda. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

E' fatto obbligo al concessionario di:

- a) rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti.
- c) **rimettere in ripristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso di danni al suolo pubblico derivanti dall'occupazione per qualunque motivo. Qualora il concessionario non adempia, le spese che l'amministrazione comunale sosterrà per il ripristino del suolo, verranno addebitate con provvedimento del Dirigente Area LL.PP. anche con recupero sull'eventuale cauzione.**

E' fatto, altresì, obbligo al concessionario ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in ripristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima sono derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. Il concessionario è

²⁰ "Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico."

²¹ "Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio"

obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

ART. 26 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente e/o temporanea; il Responsabile del procedimento sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

E' in facoltà del Funzionario responsabile del procedimento, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare i singoli procedimenti ad altri dipendenti.

La liquidazione, l'accertamento e la riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere affidate a terzi.

L'affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi al contribuente.

Nel caso di concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 27 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non esplicitato nel presente Regolamento si fa specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

ART. 28 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento modifica e integra il vigente Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 199 del 15.12.98.